



KeringForYou

EMPLOYEE SHARE PLAN



ITALIA

PIANO DI AZIONARIATO PER I DIPENDENTI DI KERING GUIDA LOCALE

Sei stato invitato ad investire in azioni di Kering S.A. (**“Kering”**) nell’ambito del piano di azionariato KeringForYou per i dipendenti del Gruppo Kering (il **“Piano”**).

Questa Guida Locale è fornita in aggiunta agli altri documenti relativi al Piano (in particolare, la Brochure Informativa e le Dichiarazioni & Impegni) che ti sono stati resi disponibili sul sito web dedicato a KeringForYou. Essa contiene una sintesi delle informazioni relative al Piano in Italia ed alle principali conseguenze fiscali derivanti dal Piano medesimo.

Si prega di notare che le indicazioni contenute in questo documento ti vengono fornite esclusivamente a titolo informativo. Né Kering né il tuo datore di lavoro ti forniscono, né ti forniranno, alcuna consulenza personale, finanziaria o fiscale in relazione a questo Piano o alcuna garanzia con riguardo al prezzo futuro delle azioni Kering.

Il Piano descritto nel presente documento, e negli altri materiali di comunicazione ad esso relativi, ti viene presentato in quanto dipendente del Gruppo Kering. La partecipazione a questo Piano non è obbligatoria e la tua decisione di partecipare o meno non avrà alcuna conseguenza, positiva o negativa, sul tuo impiego presso il Gruppo Kering. La scelta di partecipare o meno spetta a te, tenendo conto della tua situazione personale e di qualsiasi consulenza indipendente che tu possa richiedere.

GUIDA LOCALE PER L'ITALIA

Requisiti di ammissibilità al Piano

Il Piano è aperto a tutti gli attuali dipendenti di Kering che abbiano maturato almeno sei (6) mesi di anzianità di servizio l’ultimo giorno del periodo di sottoscrizione, ovvero il 9 giugno 2022. Tale periodo è stabilito su base continuativa e, dunque, per poter partecipare al Piano, il tuo contratto di lavoro deve essere ininterrotto per almeno gli ultimi sei (6) mesi precedenti il 9 giugno 2022 e devi essere un dipendente di Kering l’ultimo giorno del periodo di sottoscrizione.

Periodo di Sottoscrizione

Il periodo di sottoscrizione inizia il 19 maggio 2022 e dura fino al 9 giugno 2022 (compreso).

Durante tale periodo, potrai inoltrare i tuoi ordini per sottoscrivere le azioni Kering attraverso il sito web dedicato a KeringForYou.

Prezzo di Sottoscrizione

Il prezzo di riferimento sarà fissato dall'Amministratore Delegato di Kering in data 17 maggio 2022, quale prezzo medio di apertura delle azioni Kering nei venti (20) giorni di negoziazione precedenti (il **"Prezzo di Riferimento"**).

Il prezzo di sottoscrizione sarà pari al Prezzo di Riferimento meno uno sconto del 20%. Ti sarà comunicato il medesimo giorno sul sito web dedicato a KeringForYou.

Metodo di Pagamento – Qual è il metodo di pagamento disponibile per la mia sottoscrizione?

Il pagamento per la sottoscrizione di azioni Kering potrà essere effettuato tramite addebito bancario diretto SEPA, il cui mandato ti sarà comunicato dal tuo datore di lavoro e sul sito web dedicato a KeringForYou.

Potrai anche utilizzare il tuo TFR per un importo pari a quello della tua sottoscrizione. L'utilizzo del tuo TFR dovrà avvenire per un importo minimo, corrispondente ad almeno 0,5 azioni Kering, e per un importo massimo, corrispondente a 2 azioni Kering. Tale opzione, se esercitata, rappresenta un patto individuale che stabilisce una condizione di miglior favore di causale di anticipazione del TFR, in linea con le previsioni dell'art. 2120, comma 11, del codice civile. Aderendo a tale modalità di pagamento presterai, dunque, il tuo benestare all'anticipazione sul TFR maturato presso il tuo datore di lavoro.

Tieni presente che se sottoscriverai tra il 19 maggio e il 31 maggio 2022, il pagamento del tuo TFR avverrà nel mese di giugno 2022, e se sottoscriverai tra il 1° giugno e il 9 giugno 2022, il pagamento del tuo TFR avverrà nel mese di luglio 2022.

Resta inteso che l'anticipazione del TFR quale metodo di pagamento potrà essere richiesta solamente a condizione che (i) il tuo TFR sia stato accantonato in azienda (e non presso fondi di previdenza complementare o nel fondo di Tesoreria Inps) e che vi siano fondi sufficienti per adempiere a tale richiesta e (ii) non siano già stati notificati a Kering un provvedimento di sequestro o pignoramento della retribuzione da parte delle autorità competenti e/o una richiesta di cessione del quinto della retribuzione per l'estinzione di un prestito da te contratto con terzi.

Contributo Integrativo del Datore di Lavoro

Se sceglierai di partecipare a KeringForYou, riceverai un contributo integrativo da parte del tuo datore di lavoro (il cd. **"Contributo Integrativo del Datore di Lavoro"**) fino a due (2) azioni Kering gratuite, come segue:

- se sottoscrivi lo 0,5 di un'azione Kering: hai diritto a un contributo integrativo pari allo 0,5 di un'azione Kering;
- se sottoscrivi 1 azione Kering: hai diritto a un contributo integrativo pari a 1 azione Kering;
- se sottoscrivi 2 azioni Kering: hai diritto a un contributo integrativo pari a 2 azioni Kering; e
- al di sopra di 2 azioni Kering: non ricevi alcun contributo integrativo aggiuntivo.

Riceverai il Contributo Integrativo del Datore di Lavoro sotto forma di azioni Kering gratuite. Queste azioni sono soggette allo stesso periodo di indisponibilità delle azioni sottoscritte con il tuo investimento personale.

Limite massimo e minimo all'investimento

La tua sottoscrizione minima è l'equivalente del prezzo dello 0,5 di un'azione Kering.

Quanto alla sottoscrizione massima nell'ambito del piano KeringForYou, occorre rispettare il seguente duplice limite: (i) il tuo investimento personale non deve superare il 25% della tua retribuzione annua linda prevista per l'anno solare 2022 (vedi Brochure Informativa) e (ii) la tua sottoscrizione è limitata a Euro 15.000.

Sottoscrizione in soprannumero e riparto

Se il numero totale delle richieste di sottoscrizione supera l'importo massimo di azioni riservate ai beneficiari di KeringForYou, le richieste di sottoscrizione saranno ridotte secondo i termini e le condizioni descritti nella Brochure Informativa.

Data di Regolamento / Consegnna delle azioni

La data di regolamento / consegna delle azioni Kering è il 7 luglio 2022.

Custodia delle tue Azioni, diritti di voto, dividendi

Le azioni Kering da te sottoscritte saranno detenute a tuo nome in un conto titoli presso un istituto finanziario (Société Générale). Le informazioni relative alla custodia delle tue azioni ti saranno fornite dopo il periodo di sottoscrizione.

Sarai legittimato ad esercitare direttamente i diritti di voto relativi alle tue azioni Kering. Eventuali dividendi distribuiti da Kering ti saranno direttamente pagati.

Riceverai anche estratti conto annuali dall'istituto finanziario presso cui le tue azioni sono detenute.

Casi di Recesso Anticipato - In quali casi posso chiedere un recesso anticipato?

Nell'ambito del piano KeringForYou, il tuo investimento deve essere mantenuto per un periodo di tre anni che termina il 7 luglio 2025.

Tuttavia, potresti essere in grado di richiedere il recesso anticipato e l'uscita dal piano prima della fine del periodo di indisponibilità ove sia applicabile uno dei casi di recesso anticipato descritti di seguito:

1. divorzio, scioglimento dell'unione civile o separazione, quando tale evento è accompagnato da un provvedimento del Tribunale che stabilisca quale luogo di dimora abituale, unico o condiviso, per almeno un figlio, il domicilio del dipendente;
2. invalidità del dipendente o del coniuge, del partner dell'unione civile o del figlio del dipendente;
3. decesso del dipendente o del coniuge o del partner dell'unione civile; e
4. risoluzione del contratto di lavoro.

Non potrai valutare autonomamente che un determinato caso di recesso anticipato possa qualificarsi come tale fino a quando non avrai segnalato lo specifico evento al tuo datore di lavoro, allegando la documentazione necessaria a tal fine, e quest'ultimo abbia confermato l'applicabilità del caso di recesso alla tua situazione. Tutti i dati personali necessari ai fini dell'esercizio del diritto di recesso anticipato saranno trattati in conformità ai principi di cui al

Regolamento (UE) 2016/679 (il **“GDPR”**) e ad ogni altra legge e/o regolamento applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ai fini che rilevano, dovrà comunque astenerti dal comunicare al tuo datore di lavoro eventuali dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR.

Informazioni sui titoli

Le offerte e le negoziazioni di titoli (di debito e di equity) in Italia sono disciplinate da una varietà di provvedimenti, norme e regolamenti la cui applicazione dipende principalmente dalle caratteristiche specifiche dell’offerta, dalla tipologia di titoli offerti, dall’emittente e dalle altre parti che partecipano all’offerta medesima.

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1129 (il **“Regolamento Prospetto”**), per “offerta pubblica di titoli” si intende una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei titoli offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali titoli (articolo 2, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento Prospetto). Tutte le offerte pubbliche di titoli in Italia devono essere basate su un prospetto redatto, approvato e distribuito in conformità con il Regolamento Prospetto, ad eccezione dei casi in cui sia applicabile una specifica esenzione.

Il presente documento e il Piano qui descritto sono destinati esclusivamente ai dipendenti del Gruppo Kering idonei a partecipare al Piano medesimo.

Il Piano è, pertanto, destinato a rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 1.4(i) del Regolamento Prospetto, il quale, in ogni caso, prevede l’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte ai dipendenti (ossia, per i titoli offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un’impresa collegata), a condizione che sia reso disponibile un documento (in lingua italiana) contenente informazioni sul numero e sulla natura dei titoli, sui motivi e sui dettagli dell’offerta o dell’assegnazione. La Brochure Informativa e la Guida Locale per l’Italia costituiscono i documenti richiesti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1.4(i) del Regolamento Prospetto.

Maggiori informazioni in relazione a Kering e al prezzo delle tue azioni sono disponibili sul sito web dedicato a KeringForYou.

Disclaimer in materia di Diritto del Lavoro

Si prega di notare che la partecipazione a questo Piano ti viene offerta dalla società francese Kering, non dal tuo datore di lavoro locale. La decisione di includere un beneficiario in questo o in qualsiasi altro piano futuro è presa da Kering a sua esclusiva discrezione.

Il Piano non fa parte del tuo contratto di lavoro e non modifica o integra tale contratto.

I benefici o pagamenti che potresti ricevere o per i quali potresti essere idoneo nell’ambito del Piano non verranno presi in considerazione nel determinare l’importo di eventuali benefici futuri, pagamenti o altri diritti che potrebbero esserti dovuti (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

INFORMAZIONI FISCALI PER I DIPENDENTI IN ITALIA

La presente sintesi indica i principi generali vigenti alla data del Piano e che si applicheranno prevedibilmente ai dipendenti che sono e resteranno, fino alla dismissione del loro investimento, residenti in Italia ai fini delle disposizioni tributarie italiane. Il regime tributario descritto di seguito è basato sulla legislazione e sulla prassi fiscali italiane e su specifiche disposizioni fiscali francesi, come applicabili alla data del Piano. Tali principi e disposizioni normative potrebbero cambiare nel corso del tempo.

Il trattamento fiscale a te applicabile potrebbe essere diverso dal regime descritto in questa sintesi informativa a seconda della tua situazione personale e, in particolare, della circostanza che tu possa essere in mobilità a livello internazionale. La presente sintesi è fornita solo a scopo informativo e non deve essere ritenuta un documento completo ovvero conclusivo. Per una consulenza definitiva, i dipendenti sono tenuti a rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali della partecipazione al Piano.

AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

I. Sarò tenuto a versare imposte o contributi previdenziali al momento della sottoscrizione / sul prezzo scontato di sottoscrizione?

Sulla base del principio di onnicomprensività previsto dalla normativa fiscale italiana per i redditi da lavoro dipendente, tutti gli importi e valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro – ivi incluse eventuali remunerazioni in natura – sono considerati ai fini fiscali italiani come “reddito di lavoro dipendente” e vengono assoggettati a tassazione con aliquote progressive fino ad un massimo del 43% (più eventuali imposte locali o altre addizionali).

Quanto allo sconto sul prezzo di sottoscrizione, la differenza positiva (la “**Differenza**”) tra (a) il valore normale delle azioni (le “**Azioni**”), pari alla media aritmetica dei prezzi delle Azioni rilevati nell’ultimo mese di negoziazione antecedente la data di attribuzione¹, e (b) il prezzo pagato per la sottoscrizione delle Azioni, costituisce in linea di principio reddito da lavoro dipendente soggetto all’imposta sui redditi delle persone fisiche (“**IRPEF**”) ed ai contributi previdenziali. Assumendo che lo sconto sul prezzo di sottoscrizione sia ricevuto dal dipendente al momento della sottoscrizione delle Azioni, la tassazione dovrebbe sorgere al momento della sottoscrizione.

L’IRPEF si applica ad aliquote progressive, come segue:

- fino a Euro 15.000: 23%;
- oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000: 25%;
- oltre Euro 28.000 e fino a Euro 50.000: 35%;
- oltre Euro 50.000: 43%.

All’IRPEF devono essere aggiunte le addizionali regionali e comunali applicabili con aliquote differenziate a seconda della regione e del comune di residenza del dipendente (in genere, l’aliquota dell’addizionale regionale varia dall’1,23% al 3,33% - ma ogni regione può ridurla od incrementarla - e l’aliquota dell’addizionale comunale varia dallo 0% allo 0,9%).

I contributi previdenziali sono generalmente applicati con un’aliquota che varia dal 36% al 46% (di cui il 9-10% a carico del dipendente).

¹ A tal proposito, si precisa che secondo le indicazioni ufficiali dell’amministrazione fiscale italiana (a) il suddetto periodo di un mese deve essere considerato come il periodo di tempo intercorrente tra la data di attribuzione delle azioni e il giorno corrispondente del mese precedente, e (b) per calcolare la media del prezzo ufficiale di borsa, occorre far riferimento solamente al numero effettivo di giorni di negoziazione durante detto mese.

Le imposte sui redditi e i contributi previdenziali eventualmente dovuti dal dipendente saranno trattenuti dal datore di lavoro dallo stipendio relativo al periodo di paga durante il quale si verifica l'evento impositivo. In caso di incipienza dello stipendio, il dipendente sarà tenuto a fornire al datore di lavoro i fondi necessari per pagare le imposte e i contributi previdenziali dovuti.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, in linea di principio il dipendente deve indicare i propri redditi di lavoro dipendente e le ritenute alla fonte applicate dal datore di lavoro nella propria dichiarazione dei redditi annuale che deve essere generalmente presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.

Quanto ai dipendenti iscritti al sistema previdenziale obbligatorio solo dopo il 31 dicembre 1995 (o che hanno optato – anche se iscritti al sistema previdenziale obbligatorio anche prima del 31 dicembre 1995 – per uno speciale metodo di contribuzione previdenziale denominato “metodo contributivo”), l'aliquota previdenziale non dovrà essere versata solo se (e nella misura in cui) il dipendente abbia già ricevuto – durante l'anno solare in cui le Azioni sono state sottoscritte – un salario uguale (o superiore) a € 105.014 (come stabilito dalla circolare n. 15/2022 dell'INPS del 28 gennaio 2022).

La Differenza non è, tuttavia, assoggettata ad IRPEF e agli obblighi contributivi se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- (1) le Azioni sono offerte alla generalità dei dipendenti di una società direttamente o indirettamente controllata da Kering (nel caso di società che sono controllate nella misura del 50/50 da Kering e da un altro socio, dovrebbe essere effettuata una specifica analisi);
- (2) la Differenza non eccede l'importo di 2.065,83 Euro nell'anno solare (considerando anche eventuali azioni sottoscritte sulla base di precedenti piani di azionariato)¹;
- (3) le Azioni non sono mai riacquistate dall'emittente o dal datore di lavoro o da qualsiasi società controllante l'emittente; e
- (4) il dipendente detiene le Azioni per almeno tre anni.

Nel caso in cui la Differenza ecceda l'importo di 2.065,83 Euro nell'anno solare, l'ammontare che eccede il predetto limite sarà soggetto ad IRPEF e a contributi previdenziali secondo le regole ordinarie.

Inoltre, nel caso in cui la condizione di cui al punto (3) o (4) non sia soddisfatta (ad esempio, in caso di recesso anticipato), la Differenza sarà soggetta a IRPEF e ai contributi previdenziali in misura ordinaria come reddito di lavoro dipendente al momento della cessione delle Azioni.

II. Sarò tenuto a versare imposte o contributi previdenziali sul Contributo Integrativo del Datore di Lavoro?

Il Contributo Integrativo del Datore di Lavoro sarà assoggettato a IRPEF e ai contributi previdenziali quale reddito da lavoro dipendente su una base imponibile data dal valore normale delle Azioni assegnate gratuitamente al dipendente per un importo corrispondente al valore di detto contributo integrativo, calcolata secondo le regole ordinarie indicate al precedente paragrafo I. Assumendo che il Contributo Integrativo del Datore di Lavoro sia ricevuto dal dipendente al momento della sottoscrizione delle Azioni, la tassazione dovrebbe sorgere al momento della sottoscrizione.

Considerato che sarà erogato sotto forma di assegnazione gratuita di Azioni, anche il Contributo Integrativo del Datore di Lavoro potrà beneficiare di una parziale esenzione fiscale e previdenziale, fino a concorrenza di un importo pari a 2.065,83 Euro nell'anno solare, alle medesime condizioni indicate al precedente paragrafo I. La suddetta soglia di 2.065,83 Euro andrebbe calcolata considerando anche l'ammontare dello sconto sul prezzo di sottoscrizione ammesso a fruire della suddetta esenzione.

¹ Per esempio, piani di azionariato offerti da precedenti datori di lavoro.

III. Ci saranno conseguenze impositive - eventuali oneri fiscali o previdenziali - se utilizzo il mio TFR come mezzo per finanziare la mia sottoscrizione (in tutto o in parte)?

Salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva, l'anticipazione del TFR è soggetta alla cosiddetta "tassazione separata" secondo la normativa fiscale italiana.

Più nel dettaglio, in base alla citata normativa fiscale italiana, i redditi che si producono in più anni non sono assoggettati a tassazione sulla base delle aliquote vigenti nell'anno di riscossione, ma sulla base di un'"aliquota media". Al riguardo, la base imponibile e l'aliquota media sono calcolate secondo determinate regole fiscali, tenendo conto dell'importo accantonato (i) aumentato degli importi destinati alle forme pensionistiche e delle anticipazioni e degli acconti erogati, e (ii) ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Non sono dovuti contributi previdenziali sull'anticipazione del TFR.

DURANTE LA VITA DEL PIANO

IV. Sarò tenuto a versare imposte o contributi previdenziali sui dividendi?

Eventuali dividendi distribuiti da Kering ti saranno direttamente pagati.

i. Tassazione in Francia

In base alla normativa francese, i dividendi distribuiti da una società francese ad un soggetto non residente in Francia sono generalmente assoggettati a ritenuta con aliquota del 12,8%, salvo che vengano pagati su un conto bancario aperto in uno Stato o Territorio Non Cooperativo (NCST), circostanza quest'ultima che farebbe scattare una ritenuta d'imposta del 75% in Francia.

ii. Tassazione in Italia

Secondo la normativa fiscale italiana, se i dividendi non vengono riscossi tramite un sostituto d'imposta italiano e non viene applicata alcuna ritenuta d'imposta in "entrata" – come nel caso di specie, in quanto le Azioni sarebbero detenute direttamente dal dipendente presso un intermediario estero – il dipendente sarà tenuto a indicare i dividendi nella propria dichiarazione dei redditi e ad auto-liquidare e pagare un'imposta sostitutiva con aliquota del 26 %. In tal caso, secondo un'interpretazione letterale della normativa fiscale italiana, l'imposta sostitutiva del 26% si applicherebbe sull'importo lordo dei dividendi (i.e., senza scomputare le ritenute d'imposta francesi).

Non sono dovuti contributi previdenziali sui dividendi.

V. Sarò soggetto ad un'imposta patrimoniale sulle Azioni che possiedo?

Un'imposta patrimoniale con un'aliquota dello 0,2% (anche nota come "IVAFE") è applicata sul valore di mercato (o, in assenza di un tale valore, sul valore nominale o di rimborso o, nel caso tali valori non possano essere determinati, sul costo di acquisto) delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.

Al fine di evitare una doppia imposizione, è riconosciuto un credito d'imposta per le eventuali imposte patrimoniali assolte all'estero sulle medesime attività finanziarie sino a concorrenza dell'imposta pagata in Italia.

Per quanto riguarda il valore di mercato delle attività finanziarie negoziate nei mercati regolamentati, occorre far riferimento all'esatto valore di quotazione al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, ovvero, se le attività non sono più detenute alla fine del periodo d'imposta, alla fine del periodo di detenzione.

AL MOMENTO DEL RECESSO

VI. Sarò tenuto a versare eventuali imposte o contributi previdenziali quando, al termine del periodo di indisponibilità (o al ricorrere di un evento di recesso anticipato autorizzato), chiederò di riscattare le mie Azioni in denaro?

i. Tassazione in Francia

Non sarai soggetto ad imposte sui redditi in Francia sull'eventuale provento realizzato con il riscatto delle tue azioni.

ii. Tassazione in Italia

Ai sensi della normativa fiscale italiana, le somme ricevute dal dipendente in caso di "recesso tipico" (ossia, ove le Azioni del dipendente venissero annullate a seguito di una riduzione del capitale di Kering o di un riscatto di tali Azioni o laddove le Azioni fossero riacquistate da Kering con l'intenzione di essere successivamente annullate dalla medesima) sarebbero considerate un "dividendo" per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto di tali Azioni. Il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni sarebbe pari al prezzo di sottoscrizione, incrementato di ogni ammontare soggetto a tassazione in capo al dipendente al momento della sottoscrizione (in quanto non compreso nell'esenzione massima di 2.065,83 Euro).

Come sopra anticipato, i dividendi sarebbero soggetti a un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Non sono dovuti contributi previdenziali sui dividendi.

In caso di "recesso atipico" (ossia laddove le Azioni del dipendente fossero cedute ad altri azionisti o a terzi), invece, le somme percepite dal dipendente sarebbero considerate una "plusvalenza" soggetta ad un'imposta sostitutiva del 26%. La plusvalenza imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni. Il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni sarebbe pari al prezzo di sottoscrizione, incrementato di ogni ammontare soggetto a tassazione in capo al dipendente al momento della sottoscrizione (in quanto non compreso nell'esenzione massima di 2.065,83 Euro).

Il dipendente sarà tenuto a indicare la plusvalenza realizzata nella propria dichiarazione annuale dei redditi e ad auto-liquidare e pagare l'imposta sostitutiva del 26%.

Non sono dovuti contributi previdenziali sulle plusvalenze.

VII. Sarò tenuto a versare eventuali imposte o contributi previdenziali se non scelgo di riscattare immediatamente il mio investimento alla scadenza del periodo di indisponibilità?

i. Tassazione in Francia

Non sarai soggetto a imposte sui redditi in Francia se non riscatti immediatamente le tue Azioni alla scadenza del periodo di indisponibilità.

ii. Tassazione in Italia

Non vi è alcuna tassazione automatica né è dovuto il versamento di alcun contributo previdenziale sul reddito maturato sino alla fine del periodo di indisponibilità nel caso in cui si scelga di non riscattare le Azioni.

VIII. Quali sono i miei obblighi dichiarativi in relazione alla sottoscrizione, detenzione e riscatto delle Azioni, nonché al pagamento dei dividendi, ove applicabili?

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, il dipendente è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi l'importo delle attività finanziarie detenute all'estero in qualsiasi momento durante l'anno. Le Azioni si qualificano come attività finanziarie detenute all'estero ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale.

Più nel dettaglio, le Azioni dovrebbero essere indicate nel quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche. Nei casi in cui sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o qualora utilizzi per la dichiarazione dei redditi il Modello 730, il dipendente dovrà presentare con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi – al fine di assolvere ai presenti obblighi dichiarativi – il quadro RW unitamente al frontespizio del Modello Redditi Persone Fisiche debitamente compilato (quindi, in aggiunta all'eventuale Modello 730).

Considerato, inoltre, che i dividendi e le plusvalenze non saranno riscossi tramite un sostituto d'imposta italiano, il dipendente sarebbe tenuto, inoltre, a indicare tali dividendi e plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.